

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI
(STRUTTURE SOCIORABILITATIVE)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 3 "Genovese" con sede in Via A. Bertani n. 4 - 16125 Genova (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), di seguito più brevemente denominata "A.S.L.", in persona del Direttore Generale Dottor Corrado BEDOGNI

E

La Struttura **Società Cooperativa Sociale L'Altro Sole Onlus**, con sede legale in Genova, Via Terpi 26, e sede operativa "Centro Sfera" con sede in Genova, Via Terpi 26, P.Iva n. 01211890106, di seguito più brevemente denominata "Struttura" legalmente rappresentata da Sig. Franco GUARINIELLO

PREMESSO

- che ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ASL intende avvalersi delle prestazioni di assistenza socio-riabilitativa erogate dalla Struttura al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri utenti;
- che la Struttura risulta autorizzata, ai sensi della L.R. 20/1999 e della L.R. 36/2011 dal Comune di Genova, con provvedimento n. 19 del 23/2/2004 e n. 987 del 28/11/2014 e accreditata con D.G.R. n. n. 1678 del 29/12/2011 ai sensi dell'art 8 quater del D.lgs 502/92 e s.m.i. e della normativa regionale vigente ed ha avanzato ai sensi della L.R 57/2009 art. 30 istanza formale di rinnovo di accreditamento alla Regione Liguria al fine dell'iscrizione della Struttura nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni socio-riabilitative per conto del S.S.N. di cui all'art. 14 L.R. 20/99, ed ha ricevuto in data 30/12/2014 l'avviso dell'avvio del procedimento di verifica dei requisiti;
- che la Struttura esplica funzioni socio-riabilitative di cui (all'articolo 3 septies, comma 2 lettera a) del Dlgs 229/1999 e di cui) all'allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001;
- che la Struttura è tenuta a rispettare i parametri previsti dalla normativa regionale di riferimento, D.G.R. 862/2011 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1


(Oggetto del contratto)

Le parti con il seguente contratto determinano il volume massimo delle prestazioni, la spesa annuale, le modalità di assistenza, le tipologie di attività che si impegnano, ciascuno per la sua parte, ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati, con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa, alla continuità assistenziale.

ARTICOLO 2

(Prestazioni)

La Struttura eroga a persone con disabilità prestazioni socio-riabilitative semiresidenziali presso il Centro Socio Riabilitativo Educativo Diurno "Centro Sfera" con sede in Genova Via Terpi 26.



Alla Struttura è riconosciuta la facoltà di prescrizione diretta degli ausili previsti dal D.M. 332/1999 ex art. 4.

Il volume massimo di spesa commisurato al numero di prestazioni erogabili dalla Struttura ed alle tariffe attualmente prevista dalla normativa vigente è pari ad euro 154.000,00=.

Il numero massimo delle prestazioni annue a disposizione dell'ASL per il trattamento di assistenza residenziale, semiresidenziale, domiciliare è fissato come di seguito riportato:

- n. 16 prestazioni in regime semiresidenziale giornaliero.

La spesa viene concordata annualmente tra le parti per le prestazioni di cui sopra per ciascuno dei tre anni di vigenza del contratto.

La capacità di spesa complessiva dell'ASL per i servizi oggetto del presente contratto viene determinata nell'ambito della programmazione regionale tenendo conto del fabbisogno rilevato (anche sulla base di dati epidemiologici) e del dimensionamento attuale dell'offerta dei servizi. Tale programmazione è conseguita nei limiti di spesa sanitaria sostenibile ed attraverso tavoli di confronto con gli Enti Gestori da concludersi entro il mese la fine dell'anno fatte salve diverse indicazioni regionali. Per l'anno 2015 la spesa complessiva a carico dell'ASL è determinata in euro 154.000,00=.

Tale limite di spesa può essere superato nei seguenti casi:

- per particolari situazioni di urgenza ed emergenza valutate tali dalla Asl in accordo con il Comune interessato laddove sia prevista la compartecipazione alla spesa.
- per eventuali rientri di pazienti inseriti fuori Regione;
- per effetto dell'incremento di posti letto convenzionati, correlati a dismissione di strutture Asl nei limiti della disponibilità economico-finanziaria e previa valutazione dei costi benefici;
- per progetti sperimentali così come previsto nell'accordo D.G.R. 226/2012.

In ogni caso l'eventuale modifica nel numero e nella tipologia dei trattamenti che comporti o meno una variazione della spesa annuale prevista dovrà essere concordata tra le parti e previa approvazione formale da parte della ASL.

La Struttura si impegna a comunicare all'ASL, entro il termine perentorio di gg. 5, eventuali sospensioni di funzioni o attività socio-riabilitative oggetto del presente accordo.

La Regione esercita una funzione di monitoraggio e verifica.

ARTICOLO 3 (Tariffe)

La quota sanitaria della retta giornaliera di degenza, a carico dell'ASL, ammonta a quanto sotto indicato in base alla D.G.R. n. 862 del 2011 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, ad:

Tariffa semiresidenziale socio riabilitativo Euro 53,18=.

Le tariffe si intendono al netto di IVA qualora oggettivamente e/o soggettivamente dovuta secondo le norme vigenti.

La quota di compartecipazione è fissata secondo quanto previsto nella D.G.R. 862/2011 e ss.mm.ii in accordo tra il gestore e il Comune di riferimento.

Eventuali nuove ed innovative forme di risposta ai bisogni potranno essere adottate, previa approvazione da parte della Regione che ne determinerà la tariffa e l'eventuale compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.



La quota di compartecipazione a carico dell'utente deve essere corrisposta all'ente gestore. Qualsiasi onere relativo all'ottenimento del pagamento della quota di compartecipazione dell'utente fa carico esclusivamente sulla struttura. La famiglia o chi ne fa le veci sottoscrive con la struttura ospitante un'impegnativa in merito ai costi a carico dell'utente.

Nei casi di assenza, effettuata a qualunque titolo, le tariffe vengono erogate come segue:

- Nelle strutture residenziali
 - 80% della tariffa giornaliera per i primi tre giorni di ogni periodo di assenza
 - 50% della tariffa giornaliera per assenze superiori a tre giorni e fino a 60 giorni complessivi nell'anno anche non continuativi.
- Nelle strutture semiresidenziali
 - 80% della tariffa giornaliera per i primi tre giorni di ogni periodo di assenza
 - 50% della tariffa giornaliera per assenze superiori a tre giorni e fino a 75 giorni complessivi nell'anno anche non continuativi.

In caso di compartecipazione alla retta da parte di altri soggetti diversi dalla ASL (utenti o Comuni) le suddette percentuali sono applicate pro-quota.


Dopo 45 giorni di assenza complessivi la ASL-deve rivalutare , di concerto con la struttura ed entro il termine di 15 giorni, il progetto individualizzato della persona sulla base degli aspetti clinici optando per la dimissione definitiva dalla struttura o per il mantenimento del posto, o per l'occupazione dello stesso anche a tempo determinato per un trattamento temporaneo o di sollievo. La ASL garantisce la copertura dei posti ,attraverso lo scorrimento della lista di attesa, sino al raggiungimento del limite di budget annuale.

La tariffa sanitaria si intende comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie erogate dalla Struttura, fatta eccezione per :

- forniture protesiche personalizzate come da D.M. n. 332/1999 e s.m.i. (esclusi quindi i presidi standardizzati che devono essere messi a disposizione dalla struttura, come ad es. carrozelle standard, sollevatori, letti, materassi, cuscini antidecubito, deambulatori standard) che saranno fornite dall'ASL con separata autorizzazione , ivi compresi i presidi per incontinenza; per quanto riguarda i materiali di medicazione avanzata compresi nel documento di classificazione nazionale dei dispositivi (CDN) la fornitura sarà autorizzata solo in presenza di specifica prescrizione del Medico specialista del S.S.N. o di struttura con esso convenzionata.
- L'assistenza ospedaliera, gli accertamenti clinici ,la diagnostica per immagini, le visite specialistiche sono a carico della ASL.
- Fornitura farmaci a carico del SSN erogati dalla ASL attraverso le farmacie aziendali.
- Materiale (incluse le pompe) per nutrizione enterale e parenterale;
- Fornitura e apparecchiature per l'ossigenoterapia a carico ASL per le RP e RSA di mantenimento;
- il trasporto in ambulanza per visite/prestazioni sanitarie per pazienti non deambulanti, viene garantito dalla Asl sulla base della D.G.R. 583/2012 come interpretata e meglio specificata con nota della Regione Liguria del 31/10/2012

Il materiale per le medicazioni ordinarie è compreso nella quota sanitaria ed è quindi fornito dalla Struttura.

La ASL fornisce alla struttura esclusivamente i farmaci previsti nel piano terapeutico e compresi nel prontuario farmaceutico elaborato appositamente dalla Azienda. Soltanto in caso di



documentata gravità o specificità (come ad esempio nel caso delle "Malattie Rare") saranno erogati anche farmaci non compresi nel sopraccitato Prontuario, previa autorizzazione della ASL.

La struttura non può chiedere all'ASL compensi ad altro titolo per quanto specificato in questo contratto; in ogni caso eventuali interventi, su richiesta tassativa della famiglia, aggiuntivi/integrativi rispetto allo standard previsto dall'accreditamento secondo i LEA, sia resi a titolo oneroso con costi a carico dell'utenza, che a titolo gratuito e per i quali non si ravvisino controindicazioni, possono essere erogati previa certificazione del Responsabile sanitario della struttura e devono essere comunicati all'ASL per opportuna conoscenza secondo modalità concordate, inclusa la discussione in UVM, e recepiti nel Piano individualizzato di assistenza.

Nel limite del volume delle prestazioni oggetto del presente contratto e' riconosciuta alla struttura la possibilità di trasferire le attività socio riabilitative in luoghi climatici presso sedi adeguatamente organizzate e nel pieno rispetto dei parametri di personale e dei singoli PRI; in tal caso la ASL corrisponde la tariffa ordinariamente riconosciuta.

Eventuali contributi aggiuntivi potranno essere richiesti alla famiglia se espressamente aderente all'iniziativa. Nessun costo aggiuntivo può essere imputato al Fondo di solidarietà per le gravi disabilità. Per gli utenti che non frequentino i soggiorni climatici alla struttura deve garantire comunque lo svolgimento delle ordinarie attività riabilitative.

ARTICOLO 4

(Ammissione della persona e presa in carico)

La richiesta di ricovero alla struttura residenziale, semiresidenziale, nonché di prestazioni ambulatoriali, domiciliari e extramurali di cui all' art. 2 deve essere inoltrata (anche via fax, e-mail,) da parte dell'utente o suo legale rappresentante alla sede distrettuale della ASL o direttamente alla struttura che provvederà tempestivamente ad inoltrarla alla ASL tramite posta certificata.

La direzione distrettuale attiverà l'UVM, unità di valutazione multidisciplinare per valutare i bisogni riabilitativo assistenziali dell'utente, definire la tipologia di intervento socio riabilitativo. In ogni caso deve essere salvaguardato il rispetto della "libera scelta" espressa dall'utente e della famiglia ai sensi dell'art.53 L.R.Liguria 7 dicembre 2006 n.41.nella scelta della struttura . A fronte di richiesta adeguata , qualora non sia possibile l'immediata presa in carico, il paziente viene inserito in lista di attesa. Il diniego dell'autorizzazione da parte della ASL deve essere opportunamente motivato. La ASL si impegna a comunicare entro 15 giorni a mezzo posta certificata l'esito della propria valutazione alla struttura ed alla persona interessata.

La lista di attesa è tenuta presso la ASL. La struttura ha la possibilità di accedere alla lista di attesa per la programmazione degli inserimenti. Trimestralmente i dati relativi alle lista di attesa dei singoli Presidi vengono trasmessi alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità e Servizi Sociali della Regione da parte della ASL.

Al momento della disponibilità del posto, entro 20 giorni, dovrà pervenire l'autorizzazione della ASL all'inserimento con relativa indicazione del nominativo del destinatario, nei limiti del budget assegnato e tenendo anche conto di eventuali situazioni di urgenza; decorso tale termine alla struttura è autorizzato ad attivare/continuare i trattamenti e il numero richiesti. Per quanto concerne l'inserimento residenziale o semiresidenziale, al momento dell'ingresso l'Asl di concerto con la struttura definisce il Piano Individualizzato di Assistenza (PIA). Il PIA si riferisce al fabbisogno di cura ed assistenza; Il PIA è soggetto alla rivalutazione annuale o con tempi inferiori nel caso di significativi mutamenti delle condizioni psico-fisiche della persona assistita.

Nelle strutture semiresidenziali, tenuto conto della presenza prevista nel PIA, possono essere ammessi utenti in misura maggiore dei posti contrattualizzati mantenendo le presenze giornaliere comunque nel numero dei posti autorizzati.



ARTICOLO 5

(Sospensione e /o Interruzione delle prestazioni)

Nel caso di cessazione, sospensione delle funzioni e/o attività sanitaria e sociosanitaria costituenti oggetto del presente contratto, la Struttura si impegna a darne comunicazione all'Azienda con un anticipo non inferiore a tre mesi.

La Struttura si impegna altresì in situazioni non prevedibili e non programmabili tali da rendere necessaria la sospensione o interruzione dell'attività, a darne comunicazione all'Asl , entro il termine perentorio di gg. 5.

In ogni caso l'Asl si riserva la facoltà di procedere alla verifica della situazione, nella logica della tutela dell'assistito ed in accordo con la struttura revisionerà l'accordo adeguandolo alla nuova situazione di fatto o sospendendolo.

In caso di scioperi dovrà comunque essere assicurata la continuità delle prestazioni indispensabili di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica degli ospiti, nonché il confezionamento, la distribuzione e la somministrazione del vitto agli stessi, secondo quanto disposta dalla legge 146/1990 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 6

(Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

La struttura è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali , tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività socio riabilitative e dalla L.R. n.19/94 e dalla L.R. n.20/99 , L.R 36/2011 e/o loro eventuali modificazioni.

La struttura si impegna altresì ad adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa nazionale e regionale ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8 quarter del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. nei tempi compatibili all'adeguamento, eventualmente concordati con i competenti servizi dell'A.S.L.

La struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria sulla base di quanto stabilito da precedenti punti 1 e 2 del presente articolo.

L'ASL si riserva il diritto di compiere, in ogni momento e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti autorizzativi di cui ai commi precedenti, nonché per la valutazione dell'appropriatezza dell'assistenza erogata in rapporto al fabbisogno dell'assistito. Tale procedura di controllo sugli standard strutturali, organizzativi e di personale secondo la normativa vigente, prevede l'accesso di personale dell'ASL e del Comune presso la struttura ; al termine delle operazioni viene redatto schema di verbale vistato dal legale rappresentante o suo delegato a titolo di presa d'atto. La struttura può, a seguito del ricevimento ufficiale del verbale, fornire eventuali controdeduzioni, in ordine a cui è titolato a decidere il Comune competente in materia di autorizzazione al funzionamento.

ARTICOLO 7

(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni sanitarie)

La struttura è tenuto ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il flusso verso il Ministero della Salute, il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché, ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.

La struttura si impegna ad adempiere esaurientemente con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ASL e della Regione Liguria, secondo le modalità stabilite dalla



normativa nazionale e regionale nonché dal presente contratto ed inviare i tracciati record sulle prestazioni sanitarie e sulle disponibilità posti secondo le tempistiche individuate dai debiti informativi e rispettando la semantica.

La struttura è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e ministeriali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria.

La struttura raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dalla competente Struttura del Dipartimento della Sanità.

Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, l'assistito debba essere temporaneamente trasferito per cura, per soggiorno climatico e/o per quant'altro presso altra sede o altra struttura sanitario (ospedale, casa di cura, ecc), deve esserne data tempestiva comunicazione all'ASL. (FAX , e-mail,etc.). La struttura si impegna a comunicare alla ASL entro il termine massimo di 3 giorni ogni movimento inerente gli ospiti inseriti in regime residenziale e semiresidenziale.

ARTICOLO 8

(Sistema aziendale per il miglioramento della qualità)

La struttura si impegna a garantire la massima informazione alla ASL relativa alle attività terapeutiche degli assistiti, nonché ai programmi assistenziali e di cura nel rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna altresì ad assicurare le prestazioni sopra specificate, dirette alla tutela della salute dell'assistito, nel rispetto dei parametri di personale previsti dalla Delibera di riferimento regionale.

La struttura si impegna a garantire la formazione continua del proprio personale inquadrato in ogni qualifica attraverso la predisposizione di idonei protocolli.

La struttura si impegna al mantenimento delle relazioni della persona disabile con i familiari o altre persone di riferimento significative.

L'A.S.L. potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito all'attuazione da parte della struttura delle prestazioni erogate ai propri assistiti.

La struttura si impegna ad adeguare la propria carta dei servizi sulla base degli standard previsti dalla normativa vigente e secondo un processo di miglioramento continuo, con particolare attenzione ai diritti dell'utenza.

ARTICOLO 9

(Pagamenti)

La ASL effettua i pagamenti previa presentazione di fattura mensile o trimestrale da parte della struttura. La ASL si impegna a liquidare la fattura entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nella fattura; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso.

La ASL e la struttura si impegnano a una verifica almeno semestrale dell'andamento della spesa al fine di pianificare correttamente l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa annua consentita , la ASL non riconoscerà alcunché fatto salvo per particolari situazioni così come previsto all'art. 2.

La fatturazione dovrà essere redatta su appositi modelli debitamente firmati dal Dirigente Amministrativo.

In merito, le parti si impegnano in futuro a risolvere con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per



la struttura ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento. La struttura accetta sin d'ora di applicare al tasso di riferimento secondo la normativa vigente. Sulla fattura mensile dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni."

ARTICOLO 10

(Privacy e nomina a Responsabile Esterno del Trattamento)

La struttura nulla oppone ad essere designato da parte dell'ASL, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.

La struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, lo stesso dichiara, irrevocabilmente, di essere disposto ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

In virtù di tale nomina, La struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.

Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'ASL, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell'ASL titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.

Il cittadino assistito ha diritto al massimo rispetto della persona, pertanto, la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla struttura dovrà conformarsi ai criteri ed alle abitudini delle persone, compatibilmente alle esigenze della comunità.

La struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza."

ARTICOLO 11

(Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze)

Si applicano al rapporto disciplinato nel presente contratto le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione di seguito elencate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.

Si applicano al presente contratto le cause di rescissione previste dal Codice Civile.

Resta altresì ferma la facoltà per l'ASL di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto fino a diverse specifiche disposizioni dell'ASL);
- in caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dell'ASL;
- in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, oggetto di formale contestazione da parte dell'ASL;



- in caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti;
- in caso di grave e reiterato mancato rispetto del Dlgs n.196/2003 e ss.mm.ii.;
- in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca e/o mancata concessione dell'accreditamento istituzionale anche ai sensi delle Direttive Vincolanti della D.G.R. n. 1031 del 5/08/2013 e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 6;
- in caso di grave e reiterata mancata nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 7;
- in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.
- In caso di soggezione del contraente a procedure fallimentari o concorsuali contemplate dalla vigente legislazione in materia;
- In caso di confisca dell'attività o di sequestro o attivazione di procedure esecutive che, per la loro durata, compromettano il regolare esercizio dell'attività. Fatto salvo il diritto dell'ASL al risarcimento da parte della struttura degli eventuali danni patiti e pazienti.
- Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di centottanta giorni. Detto preavviso può essere omesso dall'ASL in caso di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 12

(Procedure di contestazione degli inadempimenti)

Le inadempienze al presente contratto, saranno contestate formalmente La struttura che, nel termine di giorni trenta, potrà far pervenire all'Azienda le proprie controdeduzioni. In sede di contestazione potrà essere fissato un termine per la regolarizzazione del servizio, trascorso inutilmente il quale, l'Azienda avrà facoltà di trattenere fino al 20% dell'importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salvo diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva di valutare l'incremento della trattenuta fino a recedere dal contratto. Il preavviso per il recesso è di 180 (centottanta) giorni a mezzo lettera raccomandata.

In caso di persistente inadempimento, da parte dell'Azienda, delle obbligazioni assunte con il presente atto, la struttura, con il preavviso di cui sopra, potrà risolvere anticipatamente il contratto, con obbligo di rimborso da parte dell'Azienda dei crediti già maturati e debitamente documentati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

ARTICOLO 13

(Foro competente)

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.

ARTICOLO 14

(Durata)

Il presente contratto ha durata triennale, a decorre dalla data di sottoscrizione. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 180 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.



E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della struttura. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività ed ad adeguarsi ad eventuali sopravvenute modifiche normative.

ARTICOLO 15

(Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente. Una copia verrà trasmessa alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla struttura in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. L'ASL pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla struttura per eventuali richieste di terzi.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in duplice originale ed in bollo, quando dovuto, a spese del contraente, ai sensi della Tabella Allegato B) al DPR n. 642/72 e successive modifiche e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto **17/10/2015**



Azienda Sanitaria n. 3
Genovese

Il Direttore Generale
Dottor Corrado BEDOGNI

Soc. Coop. Sociale
L'Altro Sole
Il Legale Rappresentante
(Sig. Franco GUARINIELLO)

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

- ARTICOLO 2 (Prestazioni)
- ARTICOLO 3 (Tariffe)
- ARTICOLO 5 (Sospensione e/o interruzione delle prestazioni)
- ARTICOLO 6 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento)
- ARTICOLO 7 (Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni sanitarie)
- ARTICOLO 11 (Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze)
- ARTICOLO 12 (Procedure di contestazione degli inadempimenti)
- ARTICOLO 13 (Foro competente)
- ARTICOLO 14 (Durata)
- ARTICOLO 15 (Norme residuali, coperture assicurative e registrazione)



Azienda Sanitaria n. 3
Genovese

Il Direttore Generale
Dottor Corrado BEDOGNI

Soc. Coop. Sociale
L'Altro Sole
Il Legale Rappresentante
(Sig. Franco GUARINIELLO)





NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Azienda Sanitaria Locale 3 "Genovese", Titolare del trattamento, **nomina** con il presente atto la **Soc. Coop. Sociale "L'Altro Sole"**, con sede in Genova (Ge) Via Terpi 26, in relazione alle attività di cui alle Deliberazioni n. 34 del 27/01/2015 e n. 238 del 1/04/2015, svolte presso il "Centro Sfera" con sede in Genova (Ge) Via Terpi 26, **Responsabile esterno del trattamento dati** a tutti gli effetti legali, secondo i criteri, le modalità e le istruzioni di seguito specificate.

I trattamenti di dati personali e sensibili, di cui la **Soc. Coop. Sociale "L'Altro Sole"** è nominata Responsabile consistono nei trattamenti necessari allo svolgimento delle attività connesse e conseguenti al contratto per le strutture riabilitative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e socio riabilitative e "Dopo di Noi" per disabili funzionali per il periodo 27/01/2015 sino al 26/01/2018 stipulato con deliberazioni n. 34 del 27/01/2015 e n. 238 del 1/04/2015.

La presente nomina a Responsabile esterno è conferita per il periodo di durata contrattuale, dal 27/01/2015 al 26/01/2018.

Si affida, pertanto, alla **Soc. Coop. Sociale "L'Altro Sole"** ogni incombenza connessa all'esecuzione dell'incarico in questione necessaria ed opportuna per l'esercizio dei compiti affidati; la **Soc. Coop. Sociale "L'Altro Sole"** svolgerà, in piena autonomia, tutte le iniziative e gli interventi idonei a garantire il corretto esperimento della funzione affidata.

Quanto sopra fermo restando l'obbligo a carico della **Soc. Coop. Sociale "L'Altro Sole"** di operare secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le istruzioni generali impartite dal Titolare e di fornire al medesimo tutte le informazioni necessarie per consentire l'attuazione di adeguate verifiche periodiche.





In base alla presente nomina a Responsabile del trattamento, la **Soc. Coop. Sociale "L'Altro Sole"** dovrà, in particolare, curare i seguenti adempimenti:

- **nominare gli incaricati del trattamento all'interno della struttura di Soc. Coop. Sociale "L'Altro Sole" e fornire loro dettagliate istruzioni operative;**
- **verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati del trattamento;**
- **assicurare la predisposizione ed aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati conforme alle misure minime prescritte nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;**
- **assicurare e verificare che i dati oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i..**

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor Corrado Bedogni



Per accettazione
Soc. Coop. Sociale "L'Altro Sole"

